

**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi**

Circolare n. 6/12 contenente disposizioni inerenti gli obblighi di aggiornamento
professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Approvata dal Comitato di Gestione in data 25 luglio 2012

**L'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e
dei mediatori creditizi**

Visti gli articoli 128-quinquies, comma 2, e 128-septies, comma 1-bis, del D.lgs. 385/1993,
riguardanti l'obbligo di aggiornamento professionale per gli agenti in attività finanziaria
ed i mediatori creditizi;

Visto altresì l'art. 128-novies, comma 1, del medesimo decreto, riguardante l'obbligo per
agenti e mediatori di curare l'aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori;

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, del Decreto n. 141/10;

Visto l'articolo 27 del Regolamento OAM, contenente la disciplina dei corsi di
aggiornamento professionale, ai sensi del citato art. 24, commi 4 e 5, del Decreto n.
141/2010;

emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

1. Le persone fisiche iscritte nell'elenco degli Agenti in attività finanziaria, i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi di
Agenti e Mediatori ed i dipendenti e collaboratori delle società iscritte negli Elenchi stessi

sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la frequenza di corsi di formazione disciplinati dalla presente Circolare.

Art. 2

1. I corsi di formazione devono contribuire all'aggiornamento, all'approfondimento ed all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti.

2. Ciascuno dei soggetti obbligati all'aggiornamento professionale deve partecipare ad almeno sessanta ore di attività di formazione per ogni biennio, di cui almeno trenta ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti. Il biennio di cui al periodo precedente decorre per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Elenco ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto.

3. Per la frazione di anno solare che intercorre tra l'iscrizione nell'Elenco o l'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto ed il 31 dicembre immediatamente successivo, l'obbligo di aggiornamento professionale si intende adempiuto mediante l'effettuazione di una delle seguenti attività:

- superamento della prova valutativa prevista dall'art. 128-novies comma 1 del D.Lgs. n. 385/93;
- frequenza di un corso di formazione professionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 141/10, a condizione che la sua durata non sia inferiore a 10 ore ed il soggetto che eroga il corso e ne attesta l'effettuazione posseda i requisiti previsti dal successivo articolo 3.

4. Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare è pari a 15, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4 si considerano equivalenti alla fruizione in aula le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e con l'indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel

periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.

Art. 3

1. I corsi di aggiornamento professionale possono essere tenuti da soggetti dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata sub A. I docenti incaricati dagli enti di cui al comma precedente per l'attività di formazione in aula e gli esperti incaricati per l'elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere una comprovata competenza nelle materie trattate, derivante da attività di formazione o dall'esperienza professionale maturata.
2. I contenuti formativi erogati a distanza mediante e-learning devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell'apprendimento.
3. Ciascun corso di formazione si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.
4. L'attestato di cui al comma precedente, rilasciato dai soggetti di cui al comma 1, deve indicare il soggetto che ha erogato il corso, la sua durata e le materie trattate, la sottoscrizione del docente con la sua qualifica professionale, i dati identificativi del soggetto partecipante e, ove si tratti di un soggetto diverso, del soggetto iscritto negli Elenchi per conto del quale il partecipante al corso esercita l'attività.
5. L'attestato è conservato dall'iscritto e, ove si tratti di soggetto diverso, dal soggetto partecipante al corso per un periodo non inferiore a cinque anni dalla partecipazione al corso.

Art. 4

1. Gli iscritti negli Elenchi sono tenuti, sotto propria responsabilità:

- a verificare la qualità dell'attività di formazione erogata ai sensi della presente Circolare e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in capo ai soggetti che erogano i corsi di aggiornamento;
- a fornire all'Organismo, ove richiesto, copia dell'attestato di cui all'art. 3, commi 3 e seguenti, ed ogni informazione inerente alle attività di aggiornamento professionale espletate.

Art. 5

La presente circolare è pubblicata nel sito dell'OAM nella parte accessibile al pubblico.

Roma, 25 luglio 2012

OAM - IL PRESIDENTE

Allegato A

<p>Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti operanti nell'intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito;- il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario;- i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza.
<p>Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie.</p>
<p>Aspetti tecnici e normativi dei servizi di pagamento</p>
<p>La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell'attività di mediazione creditizia</p>
<p>Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente</p>
<p>Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa</p>
<p>La disciplina in tema di intermediazione assicurativa</p>
<p>La disciplina antiriciclaggio ed antiusura</p>
<p>Disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario e gestione dei reclami</p>